

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

#### **Art. 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni .

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.